

DECRETO IN GAZZETTA

Indici sintetici di affidabilità fiscale, debutto ufficiale dal 2019

Bartelli a pag. 33

Publicato in G.U. il decreto con l'approvazione di 72 indici per l'anno d'imposta 2018

Isa, il debutto al 2019 è ufficiale

Ok alle rettifiche degli errori delle banche dati fiscali

DI CRISTINA BARTELLI

Gli Isa, i nuovi studi di settore, pronti al debutto del 2019, per il periodo di imposta 2018. Con la possibilità di correggere in corsa i dati errati delle banche dati fiscali. È stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile, n. 85, supplemento ordinario, 18, il decreto del 23 marzo 2018, avente a oggetto: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche».

Un passaggio obbligato, quello del decreto di approvazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscali per l'avvio nel 2019 dopo lo stop in legge di Bilancio per l'anno in corso.

Il decreto, dunque, precisa che sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi a 69 attività

economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il decreto, firmato dal ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, il 28 marzo 2018, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018.

La rivoluzione è contenuta nella pagella consegnata al contribuente proprio sul punto della sua affidabilità fiscale. Sulla base degli indici approvati è espresso, infatti, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al

regime premiale.

Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnala anche il punteggio relativo

agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il programma informatico consente altresì al contribuente la possibilità di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.

Nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, il programma informatico tiene conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente.

Scompare, poi, l'adeguamento in dichiarazione come era previsto per gli studi di settore. Al suo posto i contribuenti, dopo aver confrontato i ricavi e i compensi dichiarati con quelli presunti in base agli indicatori, potranno fare una sorta di dislo-

sure in dichiarazione, indicando ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il decreto precisa inoltre che i nuovi indicatori non si applicano:

- a contribuenti che han-

no dichiarato ricavi di ammontare superiore a euro 5.164.569;

- contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora

l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

- enti terzo settore, non profit, impresa sociale e organizzazioni di volontariato;

- società cooperative.

Al riparo da sanzioni e interessi se il saldo del dovuto avverrà entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con la facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo del decreto sul sito www.italia-oggi.it/documenti

